

**Civile Ord. Sez. 5 Num. 2415 Anno 2023**

**Presidente: CHINDEMI DOMENICO**

**Relatore: STALLA GIACOMO MARIA**

**Data pubblicazione: 26/01/2023**



## **ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 13424/2017 R.G. proposto da:

Villante Francesco, nato a Lucera (FG), il 07.11.1977 C.F. VLLFNC77S07E716M, Villante Vincenzo, nato a Napoli il 16.04.1972 C.F. VLLVCN72D16F839Y, Villante Chiara nata a Napoli il 28.08.1973 C.F. VLLCHR73M68F839Q, in qualità eredi di Scandiffio Caterina, tutti rappresentati e difesi in giudizio dall'avv. Chiara Villante di Brescia, ed ivi el.dom.ti in Via Solferino 23, PEC: \_\_\_\_\_, dom.ti ex lege in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, P.za Cavour, come da procura speciale 2 gennaio 2023 in atti;

*- parte ricorrente -*

contro

Comune di Rodi Garganico, in persona del Sindaco pro tempore;

*- parte intimata -*

Ricorso avverso sentenza Commissione Tributaria Regionale della Puglia n.2648/16 del 7.11.2016;

Udita la relazione svolta dal Consigliere Giacomo Maria Stalla nella camera di consiglio del 18.1.2023, tenutasi con modalità da remoto come da autorizzazione del Presidente del Collegio 16 gennaio 2023 ex d.l. 198/22 e nota del Primo Presidente 12.1.2023;

### **Fatti rilevanti e ragioni della decisione.**

**§ 1.1** Caterina Scandiffio propose due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento notificatili dal Comune di Rodi Garganico per Tarsu dal 2007 al 2012, oltre sanzioni 100%.

La commissione tributaria regionale, in particolare, osservò che:

- per i tributi non armonizzati, quale il presente, non operava un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo endoprocedimentale, come già ritenuto dalla Corte di Cassazione;
- la Tarsu era applicabile anche per gli anni successivi al 2010, in relazione ai quali continuavano ad essere applicabili le previgenti normative di legge e regolamento;
- correttamente il Comune aveva applicato il cumulo materiale sulle sanzioni, dal momento che la contribuente aveva omissso la presentazione della dichiarazione e tale illecito si riproduceva, anno per anno, fino all'effettiva presentazione, ovvero all'accertamento.

Nessuna attività difensiva è stata posta in essere in questa sede dalla parte intimata Comune di Rodi Garganico.

**§ 1.2** Già assegnato a decisione per la camera di consiglio del 18.12.2020, interveniva ordinanza interlocutoria di rinvio a nuovo ruolo, attesa la comprovata pendenza di trattative tra la contribuente ed il Comune.

Con memoria 2.1.2013 si sono costituiti in giudizio i su indicati ricorrenti nella loro qualità di eredi di Scandiffio Caterina deceduta – come da allegata certificazione – in data 8.3.2022. Hanno contestualmente chiesto la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere

ex art.8 d.lgs. 472/97 (insussistenza di responsabilità degli eredi per il pagamento delle sanzioni) e, in subordine, la decisione nel merito con accoglimento del ricorso.

**§ 1.3** L'istanza di cessazione della materia del contendere e conseguente estinzione del processo non può trovare accoglimento, dal momento che essa si basa sulla sopravvenuta causa legale di non debenza delle sanzioni (decesso della contribuente), là dove il ricorso investe non solo questo aspetto di lite (oggetto del secondo motivo) ma anche (primo motivo) la verifica di legittimità degli avvisi di accertamento recanti la pretesa impositiva principale (Tarsu 2007/12). Doglianza, quest'ultima, che non risulta essere stata rinunciata dagli eredi ed in ordine alla quale l'avvenuto decesso della contribuente non esplica effetto.

**§ 2.1** Con il *primo motivo* di ricorso si lamenta – ex art.360, co. 1<sup>^</sup> n.3, cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione della disciplina sul contraddittorio preventivo (art.70 co. 6<sup>^</sup> e 76 d.lvo 507/93, 5-6-12 l. 212/00), istituito da ritenersi connaturato al sistema tributario con riguardo a tutti indistintamente gli atti incidenti sulla sfera giuridica del contribuente.

**§ 2.2** Il motivo è infondato.

In linea generale rileva quanto stabilito da Cass.SSUU n. 24823 del 09/12/2015, secondo cui: *"In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi "armonizzati", mentre, per quelli "non armonizzati", non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito.*

Nel caso di specie si verte di tributo locale non armonizzato con il diritto UE e per il quale la legge non prescrive un obbligo di contraddittorio preventivo endo-procedimentale.

Tale, in particolare, non può considerarsi quello previsto ex art.70 co. 6<sup>^</sup> d.lvo 507/93, secondo cui: *"In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma 1"*; previsione che anzi conferma l'obbligo di denuncia e di adempimento impositivo quand'anche il Comune non provveda all'invito ivi previsto.

**§ 3.1** Con il *secondo motivo* di ricorso si lamenta violazione di legge ed omesso esame di fatto decisivo (art.360 co. 1<sup>^</sup> nn. 3 e 5 cod.proc.civ.), per non avere la Commissione Tributaria Regionale considerato, in punto sanzioni, che si trattava di violazioni della stessa indole (omessa dichiarazione) commesse in periodi di imposta diversi, con conseguente applicabilità non già del cumulo materiale ma di quello giuridico, con determinazione della sanzione-base aumentata dalla metà al triplo secondo quanto disposto dell'articolo 12, quinto comma, d.lgs.472/97.

**§ 3.2** In ordine alle sanzioni applicate, oggetto specifico della doglianza in esame, va rilevata – come dedotta dagli eredi della Scandiffio con la menzionata memoria e la certificazione allegata – la causa di non debenza ex art.8 d.lgs. 472/97, secondo cui *"l'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi"*.

Sicchè deve ritenersi radicalmente superato ed assorbito il profilo originario di contestazione, limitato al regime del cumulo sanzionatorio applicabile.

**§ 4.** Nulla si provvede sulle spese, stante la conferma degli avvisi impugnati in punto obbligazione tributaria principale nonchè la mancata partecipazione al giudizio del Comune di Rodi Garganico.

**P.Q.M.**

**La Corte**

- decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata limitatamente alle sanzioni, che dichiara non dovute dagli eredi ex art.8 d.lgs. 472/97.

Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria in data